

**Regolamento per la disciplina di funzionamento del  
Comitato Unico di Garanzia  
dell'area vasta dell'Unione Terre di Castelli di Vignola (MO)**

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. E' istituito presso l'area vasta dell'Unione Terre di Castelli (che include l'Unione stessa, i comuni aderenti e ASP "G. Gasparini" di Vignola), con determinazione n. del 28/03/2012 del Segretario Direttore Generale dell'Unione Terre di Castelli in esecuzione della deliberazione di Giunta dell'Unione n. 59/2011, il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", di seguito indicato CUG e costituito ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).
2. Il presente Regolamento interno disciplina il funzionamento del CUG.

**Art. 2 - Finalità**

1. Il CUG fa propria la Direttiva "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG" del 04 marzo 2011 del Ministero delle Pari Opportunità e del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e si pone nel suo operato i seguenti obiettivi:
  - assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'origine etnica, nazionale o sociale, alla religione, all'orientamento sessuale, alla lingua, alle disabilità, alle opinioni politiche e alle condizioni sociali o economiche;
  - favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parità, di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;
  - razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione degli Enti dell'area vasta dell'Unione Terre di Castelli anche in materia di parità, pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici.

**Art. 3 - Composizione e sede**

1. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da Componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti designati dall'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza di entrambi i generi e ove possibile, la provenienza da aree geografiche e funzionali diverse.
2. I componenti sono scelti fra i dipendenti a tempo determinato degli enti dell'area vasta dell'Unione e muniti dei requisiti previsti dalla Direttiva del 4 marzo 2011.
3. Il CUG ha un Presidente che viene designato dal Direttore Generale dell'Unione, sentiti i Direttori degli enti dell'area vasta, anche al di fuori dei componenti del CUG, tra i dipendenti a tempo indeterminato.
4. Il CUG ha sede presso gli uffici dell'Unione Terre di Castelli.
5. Le funzioni di segreteria e supporto sono svolte da un segretario, nominato dal Comitato stesso nel corso della prima seduta. Il segretario cura la stesura dei verbali delle riunioni, la corrispondenza e mette a disposizione dei componenti la documentazione utile alle attività.
6. E' fatta salva la possibilità di ammettere, previa convocazione del Presidente, la partecipazione ai lavori del CUG dei componenti supplenti o di esperti, anche esterni, senza diritto di voto, qualora ne emerga la necessità.

**Art. 4 - Nomina dei Componenti designati dall'Amministrazione**

1. I Componenti in rappresentanza degli enti, sia titolari che supplenti, sono designati tra tutto il personale a tempo indeterminato dell'area vasta dell'Unione, sulla base delle candidature preventivamente pervenute a seguito di una specifica procedura di interpello rivolta al personale stesso.
2. Qualora non pervenga un sufficiente numero di candidature, il Direttore Generale dell'Unione può provvedere alla nomina diretta di uno o più componenti, individuati tra i dipendenti a tempo indeterminato dell'area vasta, previa acquisizione del loro consenso.

3. Nell'atto di nomina dei Componenti, il Direttore Generale prende atto delle designazioni pervenute da parte delle rappresentanze sindacali e dei nominativi dei rappresentanti dell'amministrazione individuati sulla base delle indicazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.

#### **Art. 5 - Compiti del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta il CUG e ne coordina l'attività, assicurandone la continuità temporale di azione e provvedendo affinché la sua attività si svolga in stretto raccordo con i competenti organi degli Enti.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del CUG stabilendone l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e può invitare alle riunioni esperti in materie di interesse del CUG, anche esterni. Qualora impossibilitato a partecipare, delega il Vicepresidente a presiedere alle riunioni.
3. Il Presidente presenta agli organi competenti il piano di previsione di spesa annuale predisposto dal CUG nel termine fissato per l'approvazione del bilancio preventivo dell'Unione.

#### **Art. 6 - Vicepresidente**

1. Durante la prima seduta il CUG provvede, sentito il Presidente, alla nomina del Vicepresidente che deve essere scelto all'interno del comitato stesso.

#### **Art. 7 - Costituzione, durata in carica, dimissioni e decadenza**

1. Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti.
2. I Componenti del CUG, incluso il Presidente, durano in carica quattro anni a partire dalla disposizione di nomina del Direttore Generale dell'Unione e comunque fino alla nomina del nuovo comitato. I componenti e il presidente possono essere confermati per un solo mandato consecutivo.
3. I Componenti del CUG sono considerati in servizio a tutti gli effetti nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai componenti del CUG non pertanto compete alcuna indennità o rimborso spese.
4. I Componenti possono presentare le proprie dimissioni prima della propria scadenza naturale al Direttore Generale dell'Unione e al Presidente del Comitato in forma scritta, e contestualmente, per quelli di designazione sindacale, al proprio sindacato. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta utile. Le dimissioni del Presidente sono presentate in forma scritta al Comitato e al Direttore Generale dell'Unione.
5. I Componenti possono decadere dal loro incarico, con votazione di maggioranza, in caso di impedimenti permanenti allo svolgimento dell'attività o se risultano assenti ingiustificati per almeno tre sedute plenarie consecutive. Il Presidente ne dà comunicazione al Direttore Generale dell'Unione.
6. I componenti del CUG, qualora ritengano a maggioranza assoluta che l'azione del Presidente del CUG sia inefficace, possono proporre al Direttore Generale dell'Unione la sua sostituzione.
7. In caso di cessazione dal rapporto di servizio, dimissione o decadenza di un Componente titolare, incluso il Presidente, i relativi supplenti diventano titolari. La designazione del nuovo supplente ha luogo entro 30 giorni, secondo le indicazioni di cui all'art. 4.
8. I componenti, sia effettivi che supplenti, nominati in sostituzione di membri dimissionario o decaduti, durano in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Comitato.

#### **Art. 8 - Funzionamento**

1. Il CUG si riunisce in seduta plenaria ordinaria almeno due volte all'anno. Le sedute sono convocate di norma dal Presidente; possono essere altresì convocate dai Componenti titolari, nella misura di almeno la metà, che ne stabiliscono anche l'ordine del giorno. Le convocazioni possono essere materialmente recapitate anche dal segretario del CUG. La convocazione deve avvenire con un congruo anticipo salvo convocazioni in via d'urgenza e deve contenere l'indicazione, anche "di massima" dell'ordine del giorno.
2. Il CUG privilegia per le convocazioni, le altre comunicazioni che si rendono necessario o lo scambio di informazioni l'utilizzo di strumenti informatici (ad es. e.mail).
3. Il Componente titolare, in caso di impossibilità di partecipazione alle riunioni, ne dà comunicazione tempestiva al Presidente e al Componente supplente, che lo sostituisce. Nel caso in cui anche il supplente non possa partecipare alla riunione, ne dà comunicazione tempestiva al titolare e al Presidente.
4. Alle riunioni possono prender parte anche, su esplicito invito del Presidente del Comitato, membri supplenti, coinvolti nei gruppi di lavoro istituiti, e/o esperti sulle materie di interesse del Comitato, senza diritto di voto.
5. In caso di necessità o di urgenza, la riunione del CUG può essere convocata in seduta straordinaria e svolta anche con sistemi informatici.
6. Al termine di ogni seduta è redatto, a cura del Segretario designato, un verbale che sarà inviato al Presidente, approvato nel corso della riunione successiva e pubblicato sulla apposita sezione del sito web dell'Unione Terre di Castelli.

7. Qualora il CUG intenda adottare decisioni immediatamente eseguibili, il segretario redige durante la seduta un verbale sintetico, contenete gli elementi essenziali, che viene approvato e firmato al termine della seduta stessa. Nel corso della riunione successiva verrà comunque presentato dal segretario il medesimo verbale, redatto in forma dettagliata.
8. Il CUG può validamente deliberare quando sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto i Componenti titolari e i supplenti in sostituzione dei titolari. Il CUG vota di norma con voto palese. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi Componenti, il CUG può decidere di deliberare a scrutinio segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dai presenti aventi diritto al voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Per decisioni che rivestano carattere di particolare urgenza e che non possano attendere la convocazione di una riunione, il Presidente interpellerà i componenti con i mezzi di comunicazione più veloci a disposizione. La decisione sarà valida quando la metà più uno dei Componenti aventi diritto al voto manifesti il suo assenso. La decisione eventualmente adottata sarà acclusa al verbale della prima seduta utile.
10. Nello svolgimento della sua attività il CUG opera non solo tramite le riunioni plenarie, ma può operare anche attraverso gruppi di lavoro, formati sia da membri titolari che supplenti, per i quali viene individuato un Referente. Il lavoro svolto dai gruppi di lavoro è discusso nelle sedute plenarie ove il CUG assume le decisioni definitive o in caso di urgenza l'approvazione può avvenire con le modalità indicate al punto 9. Il Referente del gruppo di lavoro, per un efficiente e più diretto svolgimento del proprio compito, può essere delegato dal Presidente a rappresentarlo relazionandosi direttamente con gli Organismi esterni e/o con gli uffici e gli organi dell'Amministrazione degli enti per le questioni rientranti nel settore assegnato.
11. Per approfondimenti tecnici specifici, il Comitato può avvalersi del contributo e dell'opera di esperti e consulenti, sia interni che esterni, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro misti, nel rispetto delle procedure in vigore presso gli Enti.
12. Per adempiere alle proprie funzioni i Componenti del CUG possono partecipare a convegni o seminari su tematiche di interesse del Comitato, compatibilmente con le risorse disponibili.

#### **Art. 9 - Attribuzioni**

1. L'attività del CUG è rivolta a tutto il personale dipendente degli enti dell'area vasta dell'Unione. I suoi compiti principali sono indicati nella Direttiva del 04 marzo 2011 ed assume altresì i compiti precedentemente attribuiti ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.
2. Al CUG sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine alla ottimizzazione del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e violenza morale o psichica per i lavoratori. Al Comitato compete in particolare:
  - formulare piani di azioni positive a favore dei lavoratori, proponendo le soluzioni idonee al raggiungimento degli obiettivi;
  - promuovere indagini conoscitive, ricerche e da analisi utili ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità e di benessere organizzativo
  - promuovere iniziative tese a rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, compresi quelli relativi alle molestie sessuali,
  - valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di segregazione professionale e formulare proposte e misure per la rimozione dei vincoli,
  - pubblicizzare periodicamente il lavoro svolto ed i risultati emersi,
  - assolvere ad ogni altro compito attribuiti al comitato dalle leggi o da altre disposizioni degli enti.
3. Nello svolgimento dei propri compiti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti, il CUG viene consultato, nelle materie di propria competenza, dagli Organi dell'area vasta dell'Unione, come la Direttiva del 4 novembre 2010, n.183, invita a fare.

#### **Art. 10 - Risorse**

1. Il CUG opera utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che le amministrazioni dell'area vasta dell'Unione Terre di Castelli mettono al riguardo a disposizione.
2. Le risorse, se disponibili, saranno accreditate dall'amministrazione presso la Struttura/Servizio di appartenenza del Presidente del Comitato.
3. Il CUG può richiedere agli organi competenti dell'amministrazione il conferimento di incarichi di consulenza e di risorse aggiuntive per specifici progetti ritenuti di notevole rilevanza per gli obiettivi del Comitato.

4. Il CUG può avvalersi anche di finanziamenti a valere su bandi della Comunità Europea, dello Stato o degli altri Organismi pubblici e privati secondo le procedure in atto presso l'amministrazione.

#### **Art. 11 - Rapporti con gli Organi Direttivi e gli Uffici Amministrativi**

1. Il CUG opera in raccordo con i vertici degli Enti relativamente alle materie di competenza. Per assolvere ai propri fini istituzionali, il CUG instaura con gli Organi Direttivi e gli Uffici Amministrativi un rapporto di collaborazione affinché sia garantito un costante flusso informativo circa atti, proposte, dati statistici, attuazione di iniziative attinenti direttamente o indirettamente la materia delle parità e delle pari opportunità.
2. Il CUG verifica l'osservanza degli obblighi gravanti sugli Enti dell'area vasta dell'Unione previsti dalla normativa vigente ed è consultato preventivamente ogni qual volta siano adottati atti interni nelle materie di sua competenza.
3. L'amministrazione assicurerà al CUG l'accesso ad atti e documenti, informazioni e dati statistici necessari a garantirne l'effettiva operatività, secondo le disposizioni vigenti in materia di pubblicità degli atti.

#### **Art. 12 - Rapporti con altri soggetti/organismi e con i soggetti della contrattazione**

1. Il CUG
  - può promuovere incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori altri soggetti anche esterni, si avvale della collaborazione di esperti, interni o esterni anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro;
  - collabora con i responsabili della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e con il medico competente, per lo scambio di informazioni utili sia ai fini della prevenzione e valutazione dei rischi sia dell'individuazione dei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo in quanto derivanti da forme di discriminazione e violenza morale e/o psichica;
  - si confronta con gli organi e gli uffici provinciali, regionale e nazionali attivi in materia.
2. Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal CUG potranno essere oggetto di esame nella contrattazione decentrata tra enti e OO.SS.

#### **Art. 13 - Relazione sull'attività**

1. Il Presidente del CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione riferita all'anno precedente, e riguardante l'attuazione delle proprie attività ispirate ai principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo, di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali sul luogo di lavoro, avvalendosi anche di dati e informazioni fornite dall'amministrazione. Detta relazione, dopo l'approvazione dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato, è trasmessa ai vertici politici ed amministrativi degli enti dell'area vasta dell'Unione.
2. Il CUG formula altresì agli organi esecutivi dell'Unione, per l'approvazione, le proposte dei piani e programmi annuali (o pluriennali) di attività disposti e richiesti dalla normativa al momento vigente.
3. Il CUG valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, soprattutto di tipo informatico, messo a disposizione dall'amministrazione i risultati e le attività programmate del proprio lavoro. In particolare mette a disposizione dell'amministrazione tutte le informazioni necessarie all'aggiornamento periodico della apposita sezione istituita sul sito web dell'Unione Terre di Castelli.

#### **Art. 14 -Trattamento dei dati personali**

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al DL 30 giugno 2003 n. 196.

#### **Art. 15 - Validità e modifiche del Regolamento**

1. Il presente regolamento interno è approvato a maggioranza assoluta del CUG, sarà presentato alla Giunta dell'Unione per l'approvazione e successivamente pubblicato sull'apposita sezione del sito web dell'Unione, non appena istituita. Esso entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. Le eventuali modifiche dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta del CUG e successivamente pubblicate sul sito WEB, entrando in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

#### **ART. 16 – Norme finali**

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia e alle norme statutarie e regolamentari dell'Unione Terre di Castelli.